

Faldave

COPIA

Cod. 10116



N. 43 del Registro Delibere

COMUNE DI GHISALBA

BERGAMO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Esame ed approvazione Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani -

L'anno **duemilasette** addi **diciassette** del mese di **dicembre** alle ore **20.30**, nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza alle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Seduta **pubblica**, di **prima** convocazione

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> PEZZOLI dr. Antonio | <input checked="" type="checkbox"/> FRATUS Luciano |
| <input checked="" type="checkbox"/> PESENTI Sergio | <input checked="" type="checkbox"/> FORLANI Adriano |
| <input checked="" type="checkbox"/> FUMAGALLI Angelo | <input checked="" type="checkbox"/> FORTEZZA Moreno |
| <input checked="" type="checkbox"/> MICHELI Ezio | <input checked="" type="checkbox"/> IOTTI Maria Luisa |
| <input checked="" type="checkbox"/> PIZZABALLA Simone | <input checked="" type="checkbox"/> GIOBBI Samantha |
| <input checked="" type="checkbox"/> ROSSONI Giancarlo | <input checked="" type="checkbox"/> TEODORI Battista |
| <input type="checkbox"/> VERDELLI Emma | <input checked="" type="checkbox"/> ZAMPOLERI Emanuele |
| <input type="checkbox"/> VECCHI Francesca | <input checked="" type="checkbox"/> FERLA Giuseppe |
| <input checked="" type="checkbox"/> RIZZI Giacomo | |

Totale Presenti 15

Totale Assenti 2 : VERDELLI Emma; VECCHI Francesca

Partecipa il Segretario Comunale sig. **GABBIADINI dott. Federico** il quale provvede alla redazione del presente verbale

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. **PEZZOLI dr. Antonio Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'estensore del Regolamento di cui all'oggetto;

Ravvisata la necessità di adottare un regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da avviare allo smaltimento in regime di privativa, nelle forme di cui all'art. 113 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e all'art. 138 del D.lgs 152/2006;

Vista la proposta di Regolamento all'uopo predisposto, allegata al presente atto e composta di n 71 articoli;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione ;

Visto il parere favorevole - espresso ai sensi del T.U. N. 267/2000 - in calce al presente atto;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs 152/2006;

Visto il vigente Statuto Comunale ;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

1. Di approvare il regolamento comunale regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani composto da n.71 articoli , che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

VISTO: f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Parere per regolarità tecnica ai sensi del T.U. n. 267/2000.

FAVOREVOLE

Il Responsabile Area Territorio
f.to (Geom. Vezzoli Davide)

COMUNE DI GHISALBA
PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI	4
ART. 1 - FINALITA'	4
ART. 2 - OGGETTO E CONTENUTI	5
ART. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE	5
ART. 4 - DEFINIZIONI	6
ART. 5 - CLASSIFICAZIONE	8
ART. 6 - ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI	9
ART. 7 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA	10
TITOLO II - RACCOLTA DEI RIFIUTI NON RECUPERABILI	11
ART. 8 - OGGETTO DEL SERVIZIO	11
ART. 9 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI	11
ART. 10 - ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI	11
ART. 11 - RACCOLTA PORTA A PORTA	11
ART. 12 - RACCOLTA MEDIANTE CONTENITORI NON STRADALI DI GRANDI DIMENSIONI	12
TITOLO III - RACCOLTA DIFFERENZIATA	13
ART. 13 - NORME DI PROGRAMMAZIONE	13
ART. 14 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO	13
ART. 15 - RACCOLTA PORTA A PORTA	13
ART. 16 - RECUPERO FRAZIONE UMIDA	14
ART. 17 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	14
ART. 18 - RACCOLTA DI MATERIALI VARI PROVENIENTI DA OPERE DI MANUTENZIONE	14
ART. 19 - RACCOLTA DEI BENI DUREVOLI	15
ART. 20 - RACCOLTA DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGIO	15
ART. 21 - RACCOLTA DI RIFIUTI INGOMBRANTI	15
ART. 22 - RACCOLTE DIFFERENZIATE ED INDIFFERENZIATE A FINI SPERIMENTALI	15
ART. 23 - INFORMAZIONI	15
TITOLO IV - GESTIONE DELLE AREE ATTREZZATE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	17
ART. 24 - RIFIUTI AMMESSI	17
ART. 25 - NORME GENERALI SUL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	18
ART. 26 - ORARI DI APERTURA	19
ART. 27 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI	19
ART. 28 - OBBLIGHI DEL GESTORE	19
TITOLO V - GESTIONE DEI RIFIUTI	20
ART. 29 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI	20
ART. 30 - RIFIUTI INERTI	20
ART. 31 - RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI FUORI USO:	20
ART. 32 - RIFIUTI SANITARI SPECIALI PERICOLOSI	20
TITOLO VI - DISPOSIZIONI IN MERITO A CONFERIMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO	21
ART. 33 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E RACCOLTA	21
ART. 34 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	22
ART. 35 - UBICAZIONE DEI CONTENITORI	22
ART. 36 - CARATTERISTICHE DEGLI AUTOMEZZI E DELLE ATTREZZATURE	23
ART. 37 - AREE DI TRASBORDO	23
ART. 38 - DIVIETO DI MISCOLANZA DEI RIFIUTI	23
ART. 39 - RECUPERO E SMALTIMENTO	23
ART. 40 - AUTORIZZAZIONI	24
TITOLO VII - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E SERVIZI DI IGIENE URBANA	25
ART. 41 - CAMPO DI APPLICAZIONE	25
ART. 42 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE	25
ART. 43 - CESTINI GETTA CARTE E PORTA RIFIUTI	26
ART. 44 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	26
ART. 45 - AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI	27
ART. 46 - AREE ADIBITE A FESTE	27
ART. 47 - MERCATI	27
ART. 48 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE	27
ART. 49 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI	28
ART. 50 - PULIZIA DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI	28
ART. 51 - ANIMALI DOMESTICI	28
ART. 52 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI	28
ART. 53 - SPURGO DEI POZZETTI STRADALI	28
ART. 54 - VOLANTINAGGIO	28
ART. 55 - OBBLIGO DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATE O FORTI PRECIPITAZIONI	29
ART. 56 - ATTIVITÀ STRAORDINARIA RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI	29
ART. 57 - SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI PROVENIENZA CIMITERIALE	29
ART. 58 - SERVIZI DI GESTIONE DI AREE VERDI AD USO PUBBLICO	29
ART. 59 - ALTRI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE INTEGRATIVI	30
ART. 60 - ABBANDONO DI RIFIUTI	31
TITOLO VIII - RENDICONTAZIONE E INFORMAZIONE	31
ART. 61 - MODALITÀ DI INFORMAZIONE ALL'UTENZA E CAMPAGNE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	31
ART. 62 - RENDICONTAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI	31
TITOLO IX - NORME SANZIONATORIE E FINALI	32
ART. 63 - NORME DI COMPORTAMENTO - DIVIETI	32
ART. 64 - CONTROLLI - MODALITÀ E ORGANI DI ACCERTAMENTO	32
ART. 65 - SANZIONI E RELATIVO PROCEDIMENTO	33
ART. 66 - DANNO AMBIENTALE	33
ART. 67 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI	33
ART. 68 - EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO	33
ART. 69 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO	33
ART. 70 - ABROGAZIONE DI NORME	33

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

ART. 1 - FINALITA'

Il presente regolamento è adottato ai seguenti fini:

- disciplinare la gestione dei rifiuti urbani ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- dare applicazione al DPR 158/99;
- dare applicazione al D.Lgs 507/93 nel periodo di vigenza delle norme in esso contenute;
- garantire la gestione dei rifiuti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- individuare i più efficaci sistemi di raccolta che rispondano alle esigenze e ai modi di vita dei cittadini, nonché alle esigenze ed al tipo di organizzazione delle imprese, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dallo Stato;
- raggiungere i maggiori risultati possibili nel recupero dei rifiuti, anche mediante l'integrazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, nel rispetto dei criteri generali fissati dallo Stato, della disciplina dettata dalla Regione e delle indicazioni della Provincia;
- promuovere iniziative volte a ridurre la produzione dei rifiuti urbani;
- prevenire ogni forma di inquinamento ambientale diretto o indiretto, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti urbani pericolosi;
- valorizzare la collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni;
- conformare ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario;
- instaurare con l'utenza meccanismi di comunicazione atti a garantire la partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio ed il pieno diritto all'informazione;
- garantire il principio di eguaglianza dei diritti degli utenti con comportamenti ispirati a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- garantire l'erogazione del servizio che dovrà essere continua, regolare e senza interruzione, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- definire i più significativi "standard di qualità del servizio".

ART. 2 - OGGETTO E CONTENUTI

Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa, nelle forme di cui all'art. 113 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e all'art. 138 del D. Lgs. 152/2006.

Il presente regolamento stabilisce in particolare:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati ai fini di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni e promuoverne il recupero;
- d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, sanitari e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero ed allo smaltimento e le modalità della pesata per la rilevazione di indici di produttività specifica dei rifiuti;
- g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati *ex art.* 18 comma 2 lettera d) D.lgs 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- h) la gestione dei rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale o giacenti su aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua.

Le disposizioni del presente regolamento dovranno comunque essere adeguate ai provvedimenti di attuazione che verranno emanati dagli organi di competenza individuati dal D.lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Le norme e prescrizioni del presente Regolamento si applicano ai rifiuti urbani ed ai rifiuti speciali assimilati agli urbani; segnatamente:

- a. rifiuti domestici anche ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b. rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione assimilati a rifiuti urbani per qualità e quantità;
- c. rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d. rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. rifiuti vegetali provenienti da giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f. rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni nonché altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui ai precedenti punti b - d- e.

S'intende che le norme e le prescrizioni del presente regolamento si applicano anche ai rifiuti di imballaggio, in particolare per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 222 del D.lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a. ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- c. alle carogne animali ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- d. alle acque di scarico esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- e. alle emissioni nell'aria soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966 n. 615 ed ai suoi regolamenti di esecuzione, al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 ed alle leggi successive;
- f. agli esplosivi in disuso;
- g. alle terre e rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, purché non provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiori ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;
- h. i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal D.M.A. 25.10.99 n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto.

ART. 4 - DEFINIZIONI

rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del D.Lgs 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia, deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (vedi allegato 3);

produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre: operazioni che hanno mutato la natura e la composizione di detti rifiuti;

detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;

gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;

raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto,

raccolta differenziata: la raccolta, idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero.

smaltimento: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto (vedi allegato 3);

recupero: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto (vedi allegato 3);

luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;

stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del D. Lgs 152/2006, nonché le attività di recupero

consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta (vedi allegato 3);

deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nei luoghi in cui gli stessi sono prodotti, alle condizioni previste dalla legge.

sottoprodotto: i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo. Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento i sottoprodotti di cui l'impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed in particolare i sottoprodotti impiegati direttamente dall'impresa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l'impresa stessa direttamente per il consumo o per l'impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo; a quest'ultimo fine, per **trasformazione preliminare** s'intende, qualsiasi operazione che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede, e che si rende necessaria per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo;

frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181;

combustibile di rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a, garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:

1) il rischio ambientale e sanitario;

2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità;

3) la presenza di sostanze pericolose; in particolare ai fini della combustione;

combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata, cui si applica l'articolo 229 del D.Lgs. 152/2006;

compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche la cui utilizzazione è certa e non eventuale:

1) rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero completo e rispondenti a specifiche Ceca, Aisi, Caef, Uni, Euro o ad altre specifiche nazionali e internazionali, individuate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, non avente natura regolamentare;

2) i rottami o scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche di cui al numero 1);

gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo di cui all'articolo 212 nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'Allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;

emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;

scarichi idrici: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;

inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica dovuta all'introduzione nell'aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;

gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade, come definita alla lettera d);

spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada

ART. 5 - CLASSIFICAZIONE

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine,, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a); assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006;
- e) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato da rifiuti;
- n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Rifiuti pericolosi:

Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, coi apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D. Lgs 152/2006.

Imballaggi:

i prodotti, composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.

Si rimanda inoltre alle definizioni di cui all'art. 218 del D.lgs 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 6 - ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

L'assimilazione ai rifiuti urbani di particolari categorie di rifiuti speciali non pericolosi, anche ai fini dell'obbligatorio conferimento al pubblico servizio di raccolta nelle sue diverse articolazioni, interviene in via provvisoria, nelle more della attuazione delle disposizioni di cui all'art. 195 comma 2 lettera e) del D.lgs 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quello di civile abitazione sono assimilati agli urbani per qualità (composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani) e quantità (compatibilità con la potenzialità organizzativa del servizio pubblico), secondo i seguenti criteri provvisori:

similitudine dei manufatti e dei materiali che li costituiscono a quelli elencati nell'Allegato 1 al presente Regolamento;

provenienza dalle seguenti attività:

- attività ricettivo alberghiere, ostelli, collettività, e campeggi;
- studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili compresi uffici, magazzini, depositi, mense e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali, commerciali e di servizi;
- servizi sanitari, fatti salvi i rifiuti da considerarsi speciali per espressa norma di legge;
- attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni;
- uffici e locali di enti pubblici economici e non economici, istituzioni e associazioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative;
- servizi scolastici e loro pertinenze;
- attività di vendita al minuto e relativi magazzini;
- pubblici esercizi;
- attività artigianali di servizio alla residenza, alla persona, di produzione di generi alimentari;
- autonome attività di magazzinaggio, deposito e stoccaggio merci ;
- attività di mostra con o senza vendita, vendita autoveicoli, autotrasporti ;
- stazioni autoferrotranviarie, aeroporti, parcheggi, posteggi e autorimesse;

per le attività che non compaiono nel precedente elenco e per altre casistiche non esplicitate, compatibilità con il normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani fornito mediante servizio di raccolta porta a porta , o con la normale raccolta differenziata attivata e svolta su area pubblica dal Gestore del servizio nella zona ove è situata l'attività economica. Il criterio di compatibilità tiene conto sia del peso che del volume del rifiuto conferito dall'attività economica.

Nelle more dell'emanazione dei criteri di cui all'art. 195 comma 2 lettera e) del D.lgs 152/2006, sono provvisoriamente esclusi dall'assimilazione:

- i rifiuti speciali provenienti da locali di insediamenti industriali per la parte di superficie adibita alla produzione ed alla lavorazione di beni;
- gli imballaggi terziari;

- i rifiuti di cui sia autorizzato l'autosmaltimento ed i rifiuti destinati al recupero che, in base a quanto previsto dall'art. 49 comma 14 del D.lgs 22/97, il produttore dimostri di avere conferito a soggetti diversi dall'Ente Gestore, a loro volta debitamente autorizzati.

È possibile conferire al servizio pubblico imballaggi secondari solo in raccolta differenziata. A tale riguardo sarà ammesso il conferimento di imballaggi secondari in raccolta differenziata da parte delle categorie elencate al precedente punto 3) con l'esclusione delle seguenti :

- grandi magazzini, supermercati ed ipermercati;
- autonome attività di magazzinaggio, deposito e stoccaggio merci;
- attività di vendita all'ingrosso;

L'obbligo di conferimento al pubblico servizio non sussiste per i rifiuti esclusi dall'assimilazione, per i quali il produttore dovrà provvedere a propria cura e spese.

COMPETENZE DEL COMUNE

Compete obbligatoriamente al Comune, nell'ambito delle attività svolte negli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all'art. 200 del D. Lgs. 152/2006, in regime di privativa, la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento; la privativa non si applica, invece, alle attività di recupero dei rifiuti assimilati, i quali pertanto possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi abilitati. La privativa non si applica inoltre agli esercenti attività economiche che provvedono direttamente all'autosmaltimento, anche parziale, dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente.

Il Comune può istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali, prevedendo allo scopo la stipulazione di apposite convenzioni (vedi allegato 2) con il produttore del rifiuto.

Competono inoltre al Comune:

- il controllo su tutte le operazioni di gestione dei rifiuti urbani;
- l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei principi previsti dall'art. 219 del D.Lgs 152/2006;
- l'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti;
- l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo territorio comunale.

Competono al Sindaco i provvedimenti, circoscritti al territorio comunale, rivolti alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati, nonché al ripristino dei luoghi ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 152/2006.

Compete inoltre al Sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, relative ad interventi circoscritti al territorio comunale, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti.

ART. 7 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, verrà istituita, nei tempi previsti dall'art. 238 del Dlgs 152/2006 e successive modificazioni, la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani che viene determinata dall'amministrazione comunale in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'art. 2 del DPR 158/99. Le modalità di applicazione della tariffa rifiuti verrà definita da apposito regolamento

TITOLO II - RACCOLTA DEI RIFIUTI NON RECUPERABILI

ART. 8 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Le norme del presente capitolo si applicano al servizio di raccolta, svolto in regime di privativa, dei rifiuti urbani non recuperabili, come definiti dall'art.4, nonché dei rifiuti assimilati destinati a smaltimento.

L'utenza del servizio è obbligatoria e non è ammessa eccezione alcuna, salvo che il Sindaco autorizzi forme temporanee sperimentali di raccolta differenziata di rifiuti per i quali non sia ancora istituito il relativo servizio.

ART. 9 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI

E' vietato miscelare i rifiuti indifferenziati con i rifiuti:

- a) urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
- b) speciali;
- c) urbani pericolosi e domestici a rischio;
- d) i rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola, i materiali esplosivi.

Il conferimento dei rifiuti è un obbligo del produttore e deve avvenire esclusivamente mediante contenitori e nei giorni ed orari stabiliti dal Comune.

La detenzione iniziale deve avvenire unicamente all'interno dei locali di formazione del rifiuto stesso, essendo vietata l'esposizione agli agenti atmosferici dei rifiuti, con modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento.

ART. 10 - ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI

Il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati viene svolto dal Comune in regime di privativa con le seguenti modalità:

- raccolta porta a porta;
- raccolta mediante contenitori stradali;
- raccolta mediante conferimento alla piattaforma o piazzola ecologica comunale.

La raccolta mediante contenitori può essere disposta dal Comune negli spazi comuni dei condomini o in locali o cortili di aziende private e in generale in tutti i luoghi in cui sia prevista una produzione notevole di rifiuti o comunque la produzione di rifiuti facilmente deperibili.

Nell'ambito dell'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti, potranno essere individuati dal Gestore del servizio, siti di raccolta all'interno di area privata. In tale caso, i rifiuti dovranno essere custoditi in appositi locali, accessibili direttamente dall'esterno senza gradini o scale.

Il servizio di raccolta dei rifiuti, conferiti nelle forme di seguito specificate, sarà erogato con continuità e regolarità senza interruzioni secondo le modalità che il Gestore del servizio renderà note agli utenti. Eventuali ritardi o disservizi possono essere determinati da cause quali veicoli in sosta non autorizzati, situazioni meteorologiche avverse, lavori stradali motivi sindacali, etc.

ART. 11 - RACCOLTA PORTA A PORTA

L'amministrazione individua il tipo di sacco o di contenitore da impiegarsi per il conferimento.

La frequenza di raccolta del rifiuto non recuperabile presso le utenze domestiche è di una volta a settimana. Nel caso in cui uno dei giorni di raccolta coincida con una festività infrasettimanale non lavorativa, la raccolta viene effettuata in altro giorno deciso dall'amministrazione comunale e comunicato ad ogni inizio d'anno alla cittadinanza attraverso la distribuzione del calendario della raccolta differenziata.

L'utente ha l'obbligo di esporre all'esterno del proprio domicilio, dopo le ore 21:00 del giorno precedente alla raccolta e non dopo le ore 6:00 del giorno fissato per la raccolta, i sacchi in modo ben visibile, chiusi, allineati o impilati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.

Il gestore, secondo necessità, ha facoltà di richiedere in via formale al singolo utente di collocare i propri sacchi in punti precisi anche diversi da quelli inizialmente scelti dall'utente stesso, qualora ciò sia motivato da esigenze di salvaguardia della viabilità o di tipo tecnico, cercando di limitare in ogni caso al minimo indispensabile la distanza di conferimento; l'utente è tenuto a rispettare le disposizioni del gestore: **in caso contrario il deposito è equiparato ad abbandono.**

I sacchi devono essere di peso non superiore a 20 Kg e non devono contenere oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi per chi effettua la raccolta manuale; la chiusura dei sacchi deve prevenire ogni perdita, spargimento o colamento di rifiuti solidi e liquidi.

Qualora il gestore non effettui la raccolta dei sacchi entro la giornata prefissata, l'utente deve provvedere al ritiro degli stessi entro il giorno successivo a quello in cui il servizio è stato interrotto, per esporli nuovamente al seguente giorno di raccolta previsto dal calendario ordinario.

ART. 12 - RACCOLTA MEDIANTE CONTENITORI NON STRADALI DI GRANDI DIMENSIONI

Il Comune può istituire la raccolta dei rifiuti urbani mediante forme personalizzate, basate anche su contenitori di grandi dimensioni (da 6 a 30 mc) ubicati all'interno di aree private.

Le modalità esecutive del servizio vengono definite dal Comune caso per caso, in base al criterio della personalizzazione del servizio, e devono essere rese note all'utenza con mezzi adeguati.

TITOLO III - RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 13 - NORME DI PROGRAMMAZIONE

Il Comune, con periodicità annuale ed avvalendosi della collaborazione del gestore, effettua una ricognizione dei servizi di raccolta differenziata in atto, con riguardo alle modalità di raccolta, alla tipologia dei contenitori, ai quantitativi di rifiuti raccolti, determinando i valori circa la raccolta pro capite e per contenitore delle frazioni merceologiche.

Il Comune dispone l'istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata, dando priorità alle frazioni per le quali sono in atto adeguati sistemi di recupero ed a quelle che attengono ai rifiuti urbani pericolosi.

I nuovi servizi di raccolta differenziata sono preceduti ed accompagnati da specifiche informazioni ai cittadini tramite consegna a tutti i nuclei famigliari di lettere di preavviso sull'avvio del nuovo servizio, affissioni manifesti ed annunci stampa locali.

ART. 14 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di raccolta differenziata può essere svolto con le seguenti modalità:

- a) raccolta a domicilio o porta a porta;
- b) conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore agli appositi contenitori stradali o collocati presso particolari esercizi;
- c) conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore alla Piazzola/Piattaforma comunale;

La raccolta differenziata dei materiali contenuti nei rifiuti urbani o assimilati é gestita dal Gestore del servizio che può avvalersi di aziende specializzate pubbliche o private e dei servizi del volontariato, ad eccezione degli imballaggi terziari secondo quanto previsto dal D.lgs 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni. (art. 38 e art. 43).

ART. 15 - RACCOLTA PORTA A PORTA

Il Comune individua la tipologia di rifiuti da raccogliere in forma differenziata mediante servizio a domicilio.

Il conferimento diretto dei rifiuti è regolato dalle seguenti norme:

- a) i sacchi per la raccolta della frazione secca devono essere in materiale plastico e semitrasparente oppure grigio/nero;
- b) La plastica deve essere conferita in appositi sacchi in plastica trasparente;
- c) Il vetro, i barattoli in metallo e le lattine devono essere conferiti in uno stesso contenitore;
- d) La carta e il cartone devono essere conferiti in scatole o sacchetti in carta
- e) i sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta;
- f) il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale;

g) per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.

La frequenza di raccolta viene definita dal Comune del servizio in relazione alla tipologia del rifiuto.

ART. 16 - RECUPERO FRAZIONE UMIDA

E' consentita l'utilizzazione diretta - da parte del produttore - dei rifiuti solidi umidi per la concimazione di orti e giardini, sempre che ciò avvenga nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e comunque senza creare molestia al vicinato. È consentito inoltre lo smaltimento della frazione umida attraverso appositi trituratori, secondo le indicazioni previste dalla normativa vigente.

ART. 17 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

I rifiuti urbani pericolosi elencati all'art.5 della L.R. 21/93 possono essere conferiti negli appositi contenitori collocati nelle strade, presso l'area attrezzata per la raccolta differenziata o presso particolari esercizi (es. farmacie per i medicinali scaduti); essi devono essere predisposti dal gestore, debitamente contrassegnati e tali da garantire la massima tenuta;

E' vietato conferire rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni o dei rifiuti indifferenziati. Il conferimento all'ordinario servizio di raccolta è ammesso solo per i contenitori di prodotti destinati all'igiene domestica (es. candeggina, alcool....) privi di alcuna traccia del contenuto.

Le lampade a scarica e le cartucce toner devono essere conferite presso la stazione ecologica in imballaggi (ad es. le scatole originali) tali da impedirne la rottura.

I frigoriferi devono essere conferiti presso la stazione ecologica integri, soprattutto per quanto riguarda la componentistica contenente gas pericolosi per l'ambiente.

Il gestore, in base alla programmazione comunale, predispone ogni ulteriore servizio di raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi, dando priorità alla raccolta delle siringhe abbandonate sul suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico.

ART. 18 - RACCOLTA DI MATERIALI VARI PROVENIENTI DA OPERE DI MANUTENZIONE

Il proprietario o il conduttore di edifici ad uso civile possono conferire all'area attrezzata per la raccolta differenziata i materiali inerti ed ogni altro materiale derivante da piccole opere di manutenzione ordinaria, purché tali lavori siano stati eseguiti direttamente da tali soggetti.

Quando gli stessi lavori siano eseguiti all'interno di aziende mediante impiego di manodopera dell'impresa titolare, i materiali possono essere conferiti all'area attrezzata comunale nel rispetto del seguente limite quantitativo:

a) 0,5 mc/giorno.

Il conferimento alla stazione ecologica comunale dei materiali di risulta derivanti da lavori di manutenzione effettuati presso terzi, anche in altri Comuni, da parte di imprese aventi sede nel Comune, deve avvenire nel rispetto del limite quantitativo previsto per l'assimilabilità del rifiuto.

Il conferimento da parte di imprese può avvenire solo previa stipula di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale.

ART. 19 - RACCOLTA DEI BENI DUREVOLI

I beni durevoli sono oggetto di raccolta differenziata mediante conferimento all'area attrezzata per la raccolta differenziata quando non riconsegnati al rivenditore o avviati agli appositi centri di raccolta così come stabilito dall'art.44 comma 2) del Dlgs 22/97.

Ai beni durevoli ingombranti si applicano le stesse disposizioni previste per la raccolta dei rifiuti ingombranti.

ART. 20 - RACCOLTA DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGIO

La raccolta dei rifiuti da imballaggio primario e secondario avviene nell'ambito del normale servizio di raccolta differenziata.

È possibile conferire al servizio pubblico imballaggi secondari, solo in raccolta differenziata, con le esclusioni previste all'art. 6.

È vietato immettere nel normale circuito di raccolta imballaggi terziari di qualsiasi natura.

Dovranno essere siglati appositi accordi tra il Gestore del servizio ed i produttori di imballaggi terziari per la effettuazione dei servizi di raccolta i cui costi e modalità di gestione saranno determinati sulla base di apposita convenzione.

I rifiuti da imballaggio, con esclusione degli imballaggi terziari e degli imballaggi secondari non sottoposti a convenzione, devono essere conferiti al servizio pubblico qualora essi siano costituiti da materiale che può essere avviato al recupero e che corrisponda agli standard europei.

I rifiuti da imballaggio vengono raccolti con differenti sistemi e modalità al fine di garantire le seguenti destinazioni:

- riciclo di materiali, quali carta, cartone, legno, plastica, metalli;
- recupero di energia, in relazione ai materiali combustibili a sufficiente potere calorifico.

ART. 21 - RACCOLTA DI RIFIUTI INGOMBRANTI

Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti vengono effettuati attraverso la consegna da parte del produttore all'area attrezzata per la raccolta differenziata, secondo le modalità stabilite dalle norme di cui al successivo titolo 4;

E' pertanto vietato collocare i rifiuti ingombranti in qualsiasi area non autorizzata ed in particolare in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico e nelle adiacenze dei cassonetti e dei contenitori per raccolta differenziata.

ART. 22 - RACCOLTE DIFFERENZIATE ED INDIFFERENZIATE A FINI SPERIMENTALI

Con apposita ordinanza sindacale possono essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica e alla conoscenza della composizione del rifiuto, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento e di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento dei rifiuti, che di definizione di indici di produzione specifica per unità di superficie, anche in relazione alla applicazione della tariffa.

ART. 23 - INFORMAZIONI

Il gestore del servizio di raccolta differenziata organizza, a proprie spese e in base alle indicazioni del Comune, campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni da raccogliere, le destinazioni delle stesse, le modalità di conferimento, gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione dei cittadini.

Il gestore del servizio è inoltre tenuto a collaborare nell'attuazione di tutte le campagne di informazione e coinvolgimento delle utenze che il Comune deciderà di realizzare in proprio o in affidamento a terzi.

TITOLO IV - GESTIONE DELLE AREE ATTREZZATE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 24 - RIFIUTI AMMESSI

Possono essere conferiti all'area attrezzata per la raccolta differenziata solo i seguenti rifiuti, prodotti nel territorio comunale:

descrizione rifiuto	CODICE CER	provenienza domestica	provenienza produttiva
Pile alcaline	200134	x	
Pile e accumulatori	200133*	x	
Solventi, acidi, sostanze alcaline	200113* 200114* 200115*	x	
Detergenti, prodotti fotochimici, pesticidi	200129* 200117* 200119*	x	
Vernici, inchiostri, adesivi e resine Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	200127* 150110*	x	
imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose, compresi i contenitori a pressione vuoti	150111*	x	
Gas in contenitori a pressione	160504'	x	
Medicinali citotossici e citostatici	200131*	x	
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131	200132	x	
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	200121*	x	
Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.	180103*	x	
Toner esausti, gruppo cartuccia e contenitore	080318 080317* 150110* 150102	x	
Oli e grassi commestibili	200125	x	x
Rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri: • rifiuti compostabili • tomai e rocce	200201 200202	x	
Rifiuti ingombranti	200307	x	
imballaggi in legno	150100	x	
Legno (diverso da quello di cui alla voce 200137*)	200138	x	x
Legno contenente sostanze pericolose.	200137*	x	
Imballaggi in vetro	150106 150107	x	x
Vetro	200102	x	x
Imballaggi in plastica	150102 150106	x	x
Plastica	200139	x	x
Imballaggi in metallo	150104 150106	x	x
Metallo	200140	x	x

Imballaggi in carta e cartone	150101	x	x
Carta e cartone	200101	x	x
Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	300123*	x	
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diversa da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi	200135*	x	
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diversa da quelle di cui alla voce 200121 e 200123 e 200135	200136	x	
Imballaggi in materiali compositi	150105	x	
Polistirolo (diverso dagli imballaggi)	200139	x	
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	170107	x	
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 190902 e 170903	170904	x	
Mattonelle e ceramica	170103	x	
Oli esauriti da motore, ingranaggi e lubrificazione	130205* 130206* 130207* 130208*	x	
Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	200133*	x	
Filtri dell'olio	160107*	x	
Pneumatici fuori uso	160103	x	
Residui della pulizia stradale	200303	raccolta comunale	
Abbigliamento	200110	x	x
Prodotti tessili	200111	x	x
Imballaggi in materia tessile	150109	x	x

Le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta porta a porta (carta e cartone, plastica) vanno conferiti preferibilmente attraverso questo servizio.

I rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione delle aree a verde devono essere conferiti a cura del produttore in forma tale da ridurre il più possibile il volume.

E' vietato l'impiego di materiale plastico per sigillare o contenere i rifiuti in questione.

I rifiuti depositati devono essere avviati al trattamento con frequenza sufficiente al fine di evitare molestie olfattive.

I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade devono essere accumulati in appositi cassoni o aree separati da quelli destinati alla raccolta degli altri rifiuti e non accessibili da parte dei cittadini.

ART. 25 - NORME GENERALI SUL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

I rifiuti che vengono conferiti alla Piazzola/Piattaforma, da parte dei produttori o del gestore del servizio, devono essere raccolti immediatamente negli specifici contenitori o, quando previsto, negli appositi spazi.

E' vietato effettuare operazioni di smontaggio di frigoriferi, televisori e di altri rifiuti che smontati possano arrecare pericolo.

Il gestore del servizio ha l'obbligo di vigilare affinché il conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e non sia comunque causa di pericolo per l'igiene del luogo e per la sicurezza delle persone.

Le imprese che conferiscono quantitativi di rifiuti superiori ai 30 kg devono accompagnare il trasporto con l'apposito formulario.

ART. 26 - ORARI DI APERTURA

L'orario di apertura della Piazzola è stabilito dal Comune in modo da favorire la più ampia affluenza e segnalato con apposita cartellonistica esterna, nonché con adeguata informazione sui mezzi di comunicazione a diffusione locale.

In circostanze determinate da particolari esigenze il Sindaco può autorizzare l'apertura del centro in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti, dandone idonea pubblicità.

ART. 27 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI

Possono accedere alla Piazzola Ecologica

- a) I cittadini residenti ad Ghisalba;
- b) Le imprese che abbiano sede legale e/o produttiva sul territorio comunale, per quanti riguarda le tipologie di rifiuto consentite.

I produttori devono trattenersi nell'area destinata al deposito dei rifiuti per il solo periodo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento.

I produttori sono tenuti a conferire i rifiuti negli appositi contenitori o sulle platee, avendo cura di rispettare le relative destinazioni.

Durante le operazioni di conferimento i produttori sono tenuti ad osservare le norme del presente capitolo e le istruzioni impartite dal personale di controllo.

ART. 28 - OBBLIGHI DEL GESTORE

Il personale incaricato di custodire e di controllare l'area attrezzata è tenuto ad assicurare che la gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto del norme del presente titolo e delle istruzioni o direttive impartite dal Comune.

In particolare il personale di controllo è tenuto a:

- a) curare l'apertura e la chiusura della Piazzola negli orari prefissati, verificare che il conferimento avvenga a cura di soggetti residenti nel Comune e che i rifiuti corrispondano, per provenienza e tipologia, a quelli per i quali è istituito il servizio;
- b) essere costantemente presente durante l'apertura dell'area attrezzata;
- c) fornire ai cittadini ed ai soggetti che accedono alla Piazzola tutte le informazioni necessarie per la migliore conduzione delle operazioni di conferimento;
- d) curare la pulizia delle platee e dei contenitori, assicurando che, in ogni momento, siano mantenute le migliori condizioni igienico-sanitarie, anche attraverso lavaggi e disinfezioni delle strutture;
- e) curare che le asportazioni vengano effettuate regolarmente secondo quanto stabilito dal capitolato d'appalto;
- f) tenere aggiornati i registri di carico e scarico;
- g) curare la tenuta di un registro di impianto riportante:
 - i conferimenti a seguito di autorizzazioni comunali;
 - il conferimento dei beni durevoli;
 - i conferimenti dei rifiuti speciali a seguito di convenzione.
- h) segnalare al Comune ogni eventuale disfunzione che dovesse verificarsi nella gestione dell'area attrezzata, nonché eventuali comportamenti illeciti che dovessero essere accertati in sede di conferimento dei rifiuti;

TITOLO V - GESTIONE DEI RIFIUTI

ART. 29 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI

I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di rifiuti speciali pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati, ed a provvedere ad un loro adeguata gestione in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.lgs 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni e relative norme tecniche applicative, nonché alle disposizioni regionali e provinciali.

La raccolta da parte del Gestore del servizio delle tipologie di rifiuti speciali avviene previa stipula di apposita convenzione (allegato 2), tra il produttore e il Gestore del Servizio, ponendo a carico del produttore gli eventuali oneri residui derivanti dall'insieme delle operazioni compiute.

ART. 30 - RIFIUTI INERTI

Tali rifiuti, derivanti da attività di demolizione e costruzione, rifiuti pericolosi derivanti da attività di scavo, devono essere conferiti in impianti autorizzati per il recupero o in discariche autorizzate per lo smaltimento.

Non sono considerati rifiuti speciali i rifiuti derivanti da piccoli lavori di manutenzione agli immobili, conferiti direttamente in esigue quantità da privati cittadini, presso le stazioni ecologiche attrezzate.

I rifiuti di costruzioni e demolizioni contenenti amianto, sono assoggettati ad un programma di bonifica concertato tra il Gestore del servizio, Comune e Provincia e, una volta bonificati, inviati presso discariche debitamente e specificamente autorizzate.

ART. 31 - RIFIUTI COSTITUITI DA VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI FUORI USO:

I rifiuti costituiti da:

- parti di veicoli a motore e di rimorchi;
- carcasse di autoveicoli, di rimorchi e motoveicoli;
- carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili;

sono conferiti dai privati o da autorità pubbliche ai centri di raccolta autorizzati ai sensi dell'art. 208 209 e 210 del D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

I centri di raccolta di cui sopra sono istituiti per procedere alla demolizione ed alla rottamazione che permetta il massimo recupero possibile.

ART. 32 - RIFIUTI SANITARI SPECIALI PERICOLOSI

Tali rifiuti devono essere gestiti in ottemperanza del Dpr 15 luglio 2003, n. 254 e successive modificazioni

TITOLO VI - DISPOSIZIONI IN MERITO A CONFERIMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E SMALTIMENTO

ART. 33 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E RACCOLTA

Il conferimento dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, che è tenuto ad ammassarli separatamente nel caso delle frazioni merceologiche soggette a raccolta differenziata.

E' tassativamente vietato incendiare i rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.

Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani e degli assimilati agli urbani si dovranno osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento secondo le modalità predisposte dal gestore.

Il conferimento a cassonetti o mediante altri contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:

- a) dopo l'uso gli sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi;
- b) è vietato introdurre nei contenitori:
 - sostanze liquide;
 - materiale acceso o non completamente spento;
 - materiali metallici e non metallici ingombranti e consistenti che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
 - rifiuti speciali non assimilati, anche se inerti;
 - rifiuti pericolosi e a rischio;
 - frazioni passibili di raccolta differenziata e non compatibili con la destinazione specifica del contenitore;
- c) se la raccolta avviene mediante cassonetti stradali i rifiuti voluminosi devono essere preventivamente ridotti in volume; è vietato inserire nel cassonetto rifiuti sciolti, i quali invece devono essere preventivamente raccolti in sacchetti, scatole o simili;
- d) è vietato l'abbandono dei rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei cassonetti e/o dei contenitori predisposti;

Nei casi di raccolta differenziata a domicilio da parte di soggetti autorizzati dal Comune (organizzazioni riconosciute di volontariato e simili), la collocazione del materiale da raccogliere avviene secondo le modalità e negli orari prefissati dall'ufficio comunale competente: i materiali, in ogni caso, devono essere confezionati e impilati in modo tale da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti ed inoltre:

- a) il conferimento deve avvenire nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni inconveniente al transito veicolare e pedonale, nonché ogni disturbo alla popolazione;
- b) gli utenti devono obbligatoriamente proteggere oggetti taglienti o acuminati, al fine di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta.

E' vietata la cernita dei rifiuti dai cassonetti e da altri contenitori.

Ad eccezione degli addetti al servizio è fatto divieto a chiunque di spostare i contenitori fuori dalla propria area, fermo restando la possibilità di inoltrare al Comune motivate richieste scritte in tal senso.

E' obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per tutte le raccolte differenziate.

E' vietato il conferimento nei contenitori predisposti per il servizio di raccolta indifferenziata di frazioni di rifiuti per i quali sia stata avviata la raccolta differenziata.

Il Gestore del servizio è tenuto:

- alla manutenzione dei contenitori
- all'asporto dalle piazzole di stazionamento dei contenitori (qualora si tratti di area pubblica) di eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di prelievo dei rifiuti ed alla relativa pulizia.

ART. 34 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'organizzazione del servizio di raccolta tiene conto di una serie di fattori, quali:

- a) le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti;
- b) le variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
- c) il sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- d) i sistemi di recupero e di smaltimento;
- e) la struttura e la tipologia urbanistica del bacino di raccolta e gli indici di densità abitativa ed insediativa di ogni singola zona;
- f) l'interazione con le diverse attività produttive presenti nel bacino;
- g) l'evoluzione merceologica del rifiuto nel tempo in conseguenza del modificarsi dei costumi;
- h) l'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti alla raccolta dei rifiuti urbani costituisce precipua competenza del gestore, la cui attività è disciplinata nel capitolato d'appalto.

Il gestore è tenuto a redigere una relazione periodica da inviare al Comune nella quale vengono comunicati i dati relativi alle raccolte in atto, le valutazioni circa l'idoneità dei contenitori installati e delle frequenze di raccolta delle varie tipologie di rifiuti, lo stato di manutenzione degli impianti e delle attrezzature impiegate, nonché gli interventi effettuati nel periodo considerato al fine di rimuovere eventuali disservizi segnalati dal Comune e dall'utenza.

La configurazione del servizio di raccolta prevede, nelle sue linee generali, la possibile coesistenza di diverse modalità di conferimento e di raccolta, in relazione alle caratteristiche del comune.

ART. 35 - UBICAZIONE DEI CONTENITORI

La localizzazione dei siti di posizionamento delle piattaforme, delle piazzole, dei cassonetti e dei contenitori è disposta dal Comune in ragione della viabilità ordinaria e nell'intento di garantire un facile accesso sia da parte dell'utenza, anche se munita di autoveicolo, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio. Adeguata considerazione è anche rivolta alle esigenze di arredo urbano.

La localizzazione dei suddetti contenitori è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli di seguito specificati:

con riguardo alla disciplina del Codice della Strada vanno rispettati i seguenti divieti di collocazione:

- 1) entro una distanza di metri 10 da incroci, passaggi pedonali, impianti semaforici;
- 2) entro la distanza di visibilità (minimo di circa 2 m) tenendo conto del senso di marcia presso passi carrabili pubblici e privati;
- 3) nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi per portatori di handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.

con riguardo ai criteri di igiene va rispettata, ove possibile, una distanza di circa 5 m in orizzontale da:

- 1) finestre ubicate a piano terra o in seminterrati;
- 2) ingressi di attività commerciali riguardanti il ristoro quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti;
- 3) ingressi di farmacie, con l'eccezione dei contenitori specifici per la raccolta differenziata di farmaci scaduti.

con riguardo ai criteri di sicurezza vanno rispettate le norme di ordine pubblico esplicitamente indicate dagli organismi preposti ed inoltre:

- 1) distanza di 14 m dai serbatoi degli impianti di distribuzione di gas, benzina, metano e altre fonti di materiale infiammabile;

2) distanze opportune dalle cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche.

Il gestore ha facoltà di collocare i contenitori, comunque di sua proprietà o ad esso in uso, all'interno delle aree private, previo assenso dei proprietari o amministratori, solo nelle zone ove la struttura urbanistica renda impossibile la collocazione dei contenitori in area pubblica.

I contenitori per rifiuti devono essere preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento e di asporto, della salvaguardia delle esigenze di circolazione e del traffico, nonché all'armonico inserimento nel contesto urbano. Nell'allestimento delle piazzole si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione dei disabili.

Ove non sia possibile o necessaria la realizzazione delle piazzole per i contenitori dei rifiuti e specie nelle zone a maggior densità d'urbanizzazione e di traffico, la loro posizione dovrà essere in ogni caso individuata mediante apposita segnaletica orizzontale e verticale (strisce gialle e palina indicante il divieto di sosta) come prevista dalla vigente normativa e che dovrà essere realizzata a cura dell'Amministrazione Comunale.

Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree delimitate da strisce gialle sulle quali sono depositati i contenitori, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti. Gli oggetti od i veicoli che si trovino in dette condizioni sono soggetti a rimozione forzata su richiesta del gestore.

E' fatto divieto all'utenza di spostare i contenitori, di ogni tipo, dalla loro collocazione, in quanto operazione di competenza del solo personale del gestore addetto al servizio specifico. Gli utenti possono invece inoltrare al Comune motivate richieste di spostamento.

ART. 36 - CARATTERISTICHE DEGLI AUTOMEZZI E DELLE ATTREZZATURE

I mezzi e le attrezzature impiegate per lo svolgimento del servizio devono avere caratteristiche, stato di conservazione e di manutenzione tali da assicurare il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie; in particolare deve essere prevenuta la dispersione di rifiuti e di liquami nonché la fuoriuscita di esalazioni moleste.

I mezzi utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono venire periodicamente lavati e disinfettati.

I veicoli devono ottemperare alle norme in materia di circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni concesse per agevolare lo svolgimento delle operazioni, quali l'accesso a corsie preferenziali, la fermata e la sosta in zone soggette a divieto, la fermata in seconda posizione, l'accesso alle isole pedonali, ecc. La sosta dei veicoli deve comunque essere limitata al tempo strettamente indispensabile per l'esecuzione delle operazioni di raccolta, riempimento e trasbordo.

ART. 37 - AREE DI TRASBORDO

Le aree nelle quali avviene il trasbordo dei rifiuti devono essere il più possibile lontane dalle abitazioni e le operazioni non devono comportare perdite e fuoriuscite di rifiuti o liquami.

ART. 38 - DIVIETO DI MESCOLORE DEI RIFIUTI

Il gestore del servizio di raccolta non può mescolare i rifiuti urbani con quelli raccolti in altro Comune.

ART. 39 - RECUPERO E SMALTIMENTO

Il Gestore del servizio avvia al recupero ed allo smaltimento finale le varie frazioni dei rifiuti conferiti tramite il servizio di raccolta e trasporto utilizzando gli impianti di smaltimento in esercizio in ambito provinciale (ambito territoriale ottimale di cui all'art.23 del D. lgs 22/97 ed alla L.R. 21/93),

debitamente autorizzati dalla competente Autorità regionale o provinciale, delle vigenti disposizioni di legge, e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi. Gli impianti saranno altresì soggetti ai controlli di legge da parte dei competenti organi.

ART. 40 - AUTORIZZAZIONI

La gestione del servizio viene effettuata da enti, aziende e imprese profit e no-profit iscritte nell'apposito Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti per le categorie di interesse specifico ed in possesso delle previste autorizzazioni.

TITOLO VII - RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E SERVIZI DI IGIENE URBANA

ART. 41 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Sono comprese le seguenti operazioni principali:

- a) spazzamento meccanizzato e manuale di strade, parcheggi, piazze, spazi pubblici e comunque soggetti ad uso pubblico in genere, ivi comprese le banchine stradali, i marciapiedi, le aree a verde pubblico e le aree cimiteriali;
- b) diserbo delle aree pubbliche e comunque soggette ad uso pubblico dotate di pavimentazione permanente;
- c) svuotamento dei cestini gettacarte e portarifiuti;
- d) pulizia delle griglie dei tombini e dei pozzetti laterali a bocca di lupo;
- e) pulizia e spurgo di caditoie e pozzetti stradali;
- f) eventuali altri servizi definiti dal Comune.

Il servizio è esteso a tutto il territorio comunale, comprendendo:

- le strade e le piazze, compresi i portici, i sottopassi e marciapiedi classificate come Comunali ai sensi della legge 126/1958 e le nuove strade comunali;
- le strade vicinali classificate d'uso pubblico ai sensi della legge 126/1958;
- i tratti delle strade statali e provinciali inseriti nel territorio comunale;
- le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finitura collaterali;
- le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi nonché corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche.

ART. 42 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE

Le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio vengono stabilite dalla Amministrazione comunale d'intesa con il Gestore del servizio.

I cittadini sono tenuti ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti al servizio che prevede:

lo spazzamento meccanizzato

Lo spazzamento meccanizzato viene eseguito mediante autospazzatrici meccaniche in tutte le aree aventi un fondo idoneo (asfalto, cemento, ecc..).

Le macchine operatrici sono dotate di sistemi di abbattimento polvere e di un idoneo isolamento acustico che mantiene il livello di rumorosità all'interno dei parametri previsti dalle norme; sono dotate di sistemi di convogliamento (spazzole) e di raccolta.

lo spazzamento manuale

Lo spazzamento manuale viene normalmente effettuato da un solo addetto, munito dell'attrezzatura necessaria per effettuare il recupero dei rifiuti giacenti sulla strada, lo svuotamento dei cestini, la rimozione dei materiali in prossimità delle caditoie stradali e la raccolta di rifiuti sfusi.

Le aree di intervento sono individuate nel centro storico, davanti ai plessi scolastici, in tutte le aree nelle quali la spazzatrice meccanica non ha accesso e in altre particolari zone a discrezione dell'Amministrazione Comunale.

Lo spazzamento combinato meccanizzato e manuale

Lo spazzamento combinato è una tipologia di intervento che prevede l'utilizzo integrato di spazzamento meccanizzato e manuale.

Può essere previsto in tutte le aree comunali, dal centro alla periferia.

Lo svolgimento del servizio prevede che gli addetti allo spazzamento manuale facciano confluire sulla sede stradale tutti i rifiuti presenti su marciapiedi, aree verdi, spartitraffico, piazzole per cassonetti, rifiuti ammassati davanti alle caditoie, luoghi comunque inaccessibili alla spazzatrice meccanica adiacenti le strade da pulire.

L'autospazzatrice dovrà provvedere alla raccolta dei rifiuti rimossi dagli addetti ed alla pulizia delle strade vicine, sulle quali, per la loro conformazione (assenza di marciapiedi, aree verdi, ecc.), possa operare con buoni risultati.

La raccolta delle foglie

nel periodo autunnale, indicativamente da ottobre a novembre, viene attivata la raccolta delle foglie sulle strade alberate del comune con le frequenze indicate nel disciplinare di servizio.

La pulizia, su chiamata da parte delle competenti autorità, delle carreggiate a seguito di incidenti stradali o perdite del carico da parte di veicoli, fatto salvo il recupero da parte del Gestore delle spese sostenute, a carico dei responsabili dell'incidente

ART. 43 - CESTINI GETTA CARTE E PORTA RIFIUTI

Al fine di mantenere pulite le aree soggette a spazzamento il Comune installa appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, il cui numero dovrà tenere conto dell'estensione delle zone residenziali, della presenza di esercizi pubblici, della destinazione di aree allo svolgimento di manifestazioni pubbliche o comportanti la presenza di molte persone, delle zone a forte densità commerciale.

Il gestore è tenuto allo svuotamento dei cestini almeno 1 volta alla settimana e/o quando necessario. E' fatto divieto di usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani prodotti all'interno delle abitazioni, di fabbricati e aree private.

ART. 44 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Aree pubbliche

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su strade, piazze e aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare al Gestore del servizio il programma delle iniziative indicando le aree che s'intendono effettivamente impegnare o utilizzare.

Sono tenuti altresì ad utilizzare i contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio per la raccolta dei rifiuti con l'obbligo di effettuare la raccolta differenziata e di adeguarsi alle disposizioni del presente Regolamento in tema di raccolta differenziata.

Sono infine tenuti a riconoscere al Gestore del Servizio gli oneri per i servizi richiesti.

Aree private

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su aree private, anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare al Gestore del

servizio il programma delle iniziative indicando le aree che s'intendono effettivamente impegnare o utilizzare .

Sono tenuti altresì ad utilizzare i contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio per la raccolta dei rifiuti con l'obbligo di adeguarsi alle disposizioni del presente Regolamento in tema di raccolta differenziata.

Sono infine tenuti a riconoscere al Gestore del Servizio gli oneri per i servizi richiesti.

I competenti uffici comunali, avranno cura di inviare al Gestore del servizio, il calendario delle manifestazioni autorizzate sia su aree pubbliche che su aree private.

Il Comune si impegna ad attivare particolari sistemi di sensibilizzazione e incentivazione all'utenza con l'obiettivo di prevenire la produzione dei rifiuti e massimizzare le raccolte differenziate.

ART. 45 - AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, le pizzerie, i ristoranti e simili, hanno l'obbligo di provvedere al mantenimento della pulizia dell'area pubblica circostante utilizzata, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via, piazza o portico da parte dell'apposito servizio. e di adeguarsi alle disposizioni del presente Regolamento in tema di raccolta differenziata.

ART. 46 - AREE ADIBITE A FESTE

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area dovrà contenere, oltre al deposito della cauzione, una clausola circa le modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di Luna Park.

Sono tenuti a premunirsi di propri contenitori messi a disposizione dal Gestore del servizio per la raccolta dei rifiuti e di adeguarsi alle disposizioni del presente Regolamento in tema di raccolta differenziata.

I soggetti autorizzati dovranno provvedere direttamente allo spazzamento delle aree, piazze o strade dopo l'uso, e riconosceranno al Gestore del Servizio gli oneri derivanti dalla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti.

ART. 47 - MERCATI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in modo separato e disposto nell'area di mercato al fine di agevolarne la raccolta da parte del gestore del servizio, senza impedire od ostacolare il libero transito veicolare e pedonale.

ART. 48 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

In caso di inosservanza di detto dovere, gli obbligati saranno assoggettati a sanzione amministrativa fermo restando l'obbligo di procedere alla pulizia prescritta.

ART. 49 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area.

In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Gestore del servizio, fatti salvi i diritti di rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento di contravvenzione ai sensi di legge .

E' fatto divieto ai titolari di esercizi commerciali e di pubblici esercizi di riversare nell'area pubblica qualsiasi tipo di rifiuto proveniente dai locali stessi.

ART. 50 - PULIZIA DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da opere stradali e simili.

ART. 51 - ANIMALI DOMESTICI

I proprietari di cani, gatti e altri animali domestici da essi condotti per le strade sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino a terra con le loro deiezioni; qualora ciò si verifichi, i proprietari degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole all'interno di idonei contenitori o sacchetti, i quali non devono essere gettati nei cestini stradali.

Le carogne di animali abbandonate sul suolo soggetto a spazzamento e pulizia vengono asportate dal gestore del servizio nel rispetto delle disposizioni impartite dalla ASL. Chiunque rinvenga la presenza sulle strade di animali morti che possa costituire pericolo per la circolazione è tenuto a darne immediata comunicazione al servizio di vigilanza urbana del Comune.

ART. 52 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonativi anche da terzi e in perfette condizioni igienico-sanitarie

A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di opere di sbarramento degli accessi e, salvo che per i terreni agricoli, di recinzione, così da evitare l'inquinamento del suolo e l'immissione di rifiuti da parte di terzi. Tali opere dovranno essere mantenute in perfetta efficienza a cura dei proprietari e/o di chi ha la disponibilità delle aree.

ART. 53 - SPURGO DEI POZZETTI STRADALI

I pozzetti e le caditoie stradali vengono mantenute pulite e libere dal gestore del servizio. E' fatto divieto di introdurre in tali manufatti rifiuti di qualsiasi genere.

ART. 54 - VOLANTINAGGIO

E' consentito esclusivamente il volantinaggio a mano.

E' fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non imbrattare il suolo.

ART. 55 - OBBLIGO DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATE O FORTI PRECIPITAZIONI

In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, lo spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati.

Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e mezzo e per l'intero fronte dell'edificio; l'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.

In caso di forti precipitazioni i frontisti sono obbligati a liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti superficiali che ostruiscano il regolare deflusso dell'acqua.

ART. 56 - ATTIVITA' STRAORDINARIA RELATIVA ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Costituisce attività straordinaria relative allo smaltimento dei rifiuti urbani, la rimozione di rifiuti ingombranti, l'eliminazione di scarichi abusivi e discariche abusive di rifiuti da strade ed aree pubbliche o d'uso pubblico comprese le rive fluviali di corsi d'acqua e di canali, sia all'esterno che all'interno del perimetro di espletamento del servizio di spazzamento, nonché, se del caso, il risanamento ed il recupero ambientale dei luoghi interessati a scarichi e discariche abusive.

ART. 57 - SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI PROVENIENZA CIMITERIALE

L'ufficio competente del Comune in collaborazione con il Gestore del servizio, espletterà le proprie funzioni di gestione dei rifiuti urbani di provenienza cimiteriale individuati ai sensi dell' art. 7, comma 2 lettere e) , f) del D.lgs 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

I rifiuti derivanti da esumazioni ed esumazioni dovranno essere gestiti nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 15 luglio 2003 n. 254 ed in particolare dagli Artt. 12.e 13

"Art 12. I rifiuti da esumazioni ed esumazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. 2. I rifiuti da esumazione ed esumazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed esumazioni».

3. I rifiuti da esumazione ed esumazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 2.

4. I rifiuti da esumazione ed esumazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità ai regolamenti comunali ex articolo 21, comma 2, lettera d), dello stesso decreto legislativo.

5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed esumazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 5). Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numeri 1) e 3), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

Art. 13. Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali

1. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 1), possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

2. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2)."

I rifiuti di provenienza cimiteriale quali i fiori secchi, le corone, la carta, i ceri, i rifiuti provenienti da manutenzione del verde, sono classificati a tutti gli effetti come rifiuti urbani e come tali saranno raccolti ed avviati agli idonei cicli di recupero o smaltimento.

ART. 58 - SERVIZI DI GESTIONE DI AREE VERDI AD USO PUBBLICO

Il Comune provvederà direttamente mediante il proprio Servizio manutenzione verde pubblico o attraverso affidamento al Gestore del servizio sulla base di apposito disciplinare, o ad altra forma di affidamento prevista dalla legge 142/90 e sue integrazioni e modifiche:

- alla gestione delle aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibili permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi e gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico, centro viali, ecc.
- alla raccolta ed allontanamento dei residui di sfalcio - potatura, manutenzione di parchi, giardini pubblici, aree di pertinenza di edifici pubblici di proprietà comunale aperte al pubblico.

ART. 59 - ALTRI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE INTEGRATIVI

Il Comune provvederà attraverso affidamento al Gestore del servizio sulla base di apposito disciplinare, ai seguenti servizi di igiene ambientale :

- recupero carogne animali abbandonate su area pubblica
- disinfezione, disinfestazione, derattizzazione su aree pubbliche
- raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le rive dei canali e dei corsi d'acqua che attraversano le aree all'interno del perimetro di espletamento del servizio di spazzamento
- defissione dei manifesti abusivi e cancellazione delle scritte dai fabbricati pubblici e privati, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dell'autore dell'attività abusiva

ART. 60 - ABBANDONO DI RIFIUTI

E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare sul suolo e nel suolo rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità; i rifiuti dovranno essere immessi solo negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni o se per natura, qualità, dimensioni analoghi a rifiuti interni e/o domestici, nei cassonetti e contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta. Il medesimo divieto vige per le acque superficiali e sotterranee, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade ricadenti in territorio comunale.

Nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati sul suolo pubblico di pertinenza del Comune e l'autore del fatto non sia stato identificato, il Comune provvede direttamente alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi mediante il gestore del servizio.

Il Sindaco, al fine della individuazione delle operazioni da disporre a carico dei responsabili per la rimozione di rifiuti abbandonati e per il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art.14 del Dlgs 22/97, può avvalersi dei competenti Servizi della ASL e dell'ARPA, i quali si esprimono, salvo i casi d'urgenza, entro 30 giorni dalla richiesta.

Qualora, a seguito della rimozione dei rifiuti, si accerti il superamento - o il pericolo concreto ed attuale di superamento - dei valori di concentrazione limite accettabili di cui all'art. 3, comma 1° del D.M. 25.10.99 n. 471, dovranno attivarsi le procedure di cui al successivo art. "Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati".

Quando sulla medesima area siano accertati numerosi episodi di abbandono di rifiuti di rilevante entità, tali da costituire pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, il Sindaco può prescrivere che la stessa venga recintata a spese del proprietario, ove questi non provveda allo sgombrò dei materiali.

TITOLO VIII - RENDICONTAZIONE E INFORMAZIONE

ART. 61 - MODALITA' DI INFORMAZIONE ALL'UTENZA E CAMPAGNE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

Il Comune, tramite il Gestore del servizio, provvederà alla divulgazione delle norme contenute nella carta dei servizi e nel presente regolamento.

L'Amministrazione comunale di concerto con il Gestore del servizio, nonché con l'apporto delle associazioni ambientaliste, culturali, della scuola, attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti ed in generale della conservazione dell'ambiente.

Il Gestore del servizio provvederà ad informare costantemente i cittadini attraverso gli organi di informazione locale, affissione di manifesti e mediante materiale prodotto nell'ambito di specifiche campagne educative ed informative.

ART. 62 - RENDICONTAZIONE E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI

Il Comune trasmette all'Osservatorio Provinciale dei Rifiuti, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati richiesti ai sensi della l.r. 26/2003.

Il Comune comunica annualmente i dati relativi alla gestione dei rifiuti, inviando il MUD alla Camera di Commercio di Bergamo, secondo le modalità previste della L 70/94 e successive modifiche ed integrazioni, avvalendosi della collaborazione del Gestore del servizio.

TITOLO IX - NORME SANZIONATORIE E FINALI

ART. 63 - NORME DI COMPORTAMENTO - DIVIETI

Si riassumono le disposizioni comportamentali necessarie per garantire il corretto conferimento dei rifiuti.

Raccolta con cassonetti stradali:

- divieto di immettere all'interno dei cassonetti di rifiuti sciolti, salvo il caso di:
 - beni durevoli obsoleti non ingombranti,
 - altri materiali, qualora specificatamente indicati sul contenitore;
- la pezzatura di questi rifiuti dovrà comunque essere ridotta per un funzionale utilizzo del contenitore;
- divieto di immettere nei cassonetti residui liquidi o materiali incendiati;
- le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore;
- divieto di utilizzo dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura;
- divieto di immissione nei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti indifferenziati:
 - di rifiuti pericolosi
 - di rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani
 - di rifiuti per i quali sia stata avviata la raccolta differenziata;
- divieto tassativo, in ogni caso, di abbandono di rifiuti a lato dei cassonetti;
- divieto di muovere i contenitori dalla loro sede.

Raccolta porta a porta:

- divieto di esporre materiali difformi da quelli prescritti;
- divieto di immettere nei contenitori/sacchi per il rifiuto indifferenziato materiali per cui è prevista una specifica raccolta differenziata;
- obbligo di rispettare le disposizioni degli addetti al servizio di raccolta con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali, all'orario di esposizione e al luogo di conferimento;
- obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, i volumi dei rifiuti.

Piazzole/piattaforme per la raccolta differenziata:

- divieto di introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati;
- divieto di abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori;
- divieto di accesso fuori dagli orari di esercizio agli utenti;
- divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali senza la debita autorizzazione;
- divieto di abbandonare materiali o rifiuti fuori dalle stazioni e piattaforma o nei pressi dell'ingresso delle stesse;
- divieto di accesso ai contenitori e ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione;
- divieto di muovere i contenitori dalla loro sede;
- obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso degli impianti e di attenersi alle più precise indicazioni di comportamento impartite dal personale di custodia.

ART. 64 - CONTROLLI - MODALITA' E ORGANI DI ACCERTAMENTO

In materia di vigilanza, di accertamento, e di irrogazione delle sanzioni amministrative per violazione di norme contenute nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D. lgs. 22/97, al

Capo I della L. 689/81, e all'art. 107 del T.U.L.C.P., nonché le eventuali e successive modifiche e/o integrazioni.

ART. 65 - SANZIONI E RELATIVO PROCEDIMENTO

Quando il fatto non costituisca reato o non sia diversamente punito in base alle norme statali e regionali, la violazione delle norme del presente regolamento è punita con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00; la somma da pagare in misura ridotta è fissata in € 50,00.

L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative avvengono nel rispetto del procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n.689 e della legge regionale 5 dicembre 1983, n.90 modd. intt.

ART. 66 - DANNO AMBIENTALE

Se il fatto illecito inerente l'attività di gestione di rifiuti arreca danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, l'autore del fatto è obbligato al risarcimento nei confronti dello Stato.

Il Comune, d'ufficio o su proposta degli organi tecnici o su domanda delle associazioni di protezione dell'ambiente o dei singoli cittadini, esercita l'azione di risarcimento del danno ambientale ai sensi dell'art.18 della legge 8 luglio 1986, n.349.

ART. 67 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D. Lgs 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ed alle leggi nazionali e regionali in materia di rifiuti e ambiente.

ART. 68 - EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di legge, ai sensi della L. 142/90 e successive modificazioni e la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

ART. 69 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma della legge 241/90, sarà a disposizione presso l'Amministrazione comunale.

Periodicamente e attraverso le forme ritenute opportune, verranno ricordati ai cittadini i principali obblighi.

Il Gestore del servizio, di concerto con il Comune, provvederà alla campagna conoscitiva e pubblicitaria necessaria alla corretta applicazione del presente regolamento.

ART. 70 - ABROGAZIONE DI NORME

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) il regolamento comunale per i servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani adottato ai sensi dell'art.8 del DPR n.915/82;

ART. 71 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali vigenti, nonché la normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

Allegato 1

Sono considerati rifiuti speciali assimilabili agli urbani tutti quei rifiuti provenienti dalle attività del commercio, industria, agricoltura, artigianato e servizi che, indipendentemente dalle quantità prodotte, per qualità rientrano nelle tipologie dei materiali di seguito riportate:

- Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 2 dell'art. 7 del D.Lgs.22/77;
- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- ~~Imballaggi primari;~~
- ~~Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata,;~~
- ~~Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte, lattine e simili);~~
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- ~~Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili;~~
- ~~Frammenti e manufatti di vimini e sughero;~~
- ~~Paglia e prodotti di paglia;~~
- Scarti di legno provenienti da falegnamerie e carpenterie, trucioli e segatura;
- ~~Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;~~
- Ritagli e scarti di tessuto e fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- ~~Pelle e simil pelle;~~
- ~~Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti in prevalenza da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;~~
- ~~Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;~~
- ~~Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82;~~
- ~~Imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;~~
- ~~Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;~~
- ~~Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);~~
- ~~Frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;~~
- Rifiuti in metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- Manufatti di ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e similari;
- ~~Nastri abrasivi;~~
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- ~~Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;~~
- ~~Scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, salse esauste e simili;~~
- ~~Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pule, scarti di sgranatura e trebbiatura, e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale~~
- ~~Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;~~
- ~~Accessori per l'informatica;~~
- ~~Residui qualificabili come rifiuti tossici e nocivi, se risultino (da apposita documentazione stabilita dal Comune in ottemperanza alle leggi vigenti) regolarmente destinati in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo anziché allo smaltimento, quindi sottratti alla disciplina di cui al D.P.R. n. 915/82 in forza degli art. 1, comma 2, e 12, comma 4, del D.L. 6.05.94 n. 279.~~

Allegato 2

Bozza di Convenzione per la gestione del servizio di raccolta di rifiuti speciali

Fra il COMUNE DI GHISALBA con sede in Piazza Garibaldi, 2- Ghisalba (BG) qui rappresentato dal rappresentante legalenato a (), il , residente a

E

La ditta qui rappresentata dal rappresentante legalenato a , il , residente ad Via N..... C.F.

PREMESSO CHE

Il Comune di Ghisalba ha la possibilità di fornire, come servizio aggiuntivo al normale servizio di raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, un servizio di raccolta e trasporto di rifiuti speciali

fra le parti si stipula e si conviene quanto segue

Il Comune di Ghisalba offre alla ditta.....la realizzazione dei servizi qui sotto riportati a prezzi definiti

<i>tipologia di rifiuto</i>	<i>Costo del servizio</i>
-----------------------------	---------------------------

Il comune di Ghisalba fatturerà all'azienda la gestione del servizio con cadenza.....

Qualora dovessero sorgere conflitti per l'interpretazione di quanto previsto dal presente atto le parti si impegnano a nominare concordemente un unico arbitro che agirà come pacifico risolutore, le decisioni dell'arbitro saranno inappellabili.

Il sindaco

«nome_ditta»
Il rappresentante legale

Allegato 3

Allegati al D.Lgs. n.152/06

Allegato A

(previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a)

1- Categorie di rifiuti

- Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati
- Q2 Prodotti fuori norma
- Q3 Prodotti scaduti
- Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all'incidente in questione
- Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (a esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.)
- Q6 Elementi inutilizzabili (a esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti, ecc.)
- Q7 Sostanze divenute inadatte all'impiego (a esempio acidi contaminati, solventi contaminati, sali da rinverdimento esauriti, ecc.)
- Q8 Residui di processi industriali (a esempio scorie, residui di distillazione, ecc.)
- Q9 Residui di procedimenti antinquinamento (a esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati, ecc.)
- Q10 Residui di lavorazione/ sagomatura (a esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.)
- Q11 Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (a esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.)
- Q12 Sostanze contaminate (a esempio olio contaminato da PCB, ecc.)
- Q13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata
- Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più (a esempio articoli messi fra gli scarti dell'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.)
- Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni
- Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate

Allegato B

(previsto dall'articolo 5, comma 6)

Operazioni di smaltimento

N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 4, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

- D1 Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica)
- D2 Trattamento in ambiente terrestre (a esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
- D3 Iniezioni in profondità (a esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi. In cupole saline o faglie geologiche naturali)
- D4 Lagunaggio (a esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
- D5 Messa in discarica specialmente allestita (a esempio sistemizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
- D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
- D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12
- D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (a esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
- D10 Incenerimento a terra
- D11 Incenerimento in mare
- D12 Deposito permanente (a esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)
- D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
- D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
- D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

Allegato C

(previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera h)

Operazioni di recupero

N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 4, i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente

- R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
- R2 Rigenerazione/recupero di solventi
- R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
- R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici
- R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
- R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
- R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
- R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
- R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

- R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
R14 Deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti qualora non vengano rispettate le condizioni stabilite dalla normativa vigente

Allegato G.

Categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi elencati in base alla loro natura o all'attività che li ha prodotti (rif. 7)
(I rifiuti possono presentarsi sotto forma di liquido, di solido o di fango)

Allegato G.1

Rifiuti che presentano una qualsiasi delle caratteristiche elencate nell'allegato I e che consistono in:

1. Sostanze anatomiche: rifiuti di ospedali o provenienti da altre attività mediche
2. Prodotti farmaceutici, medicinali, prodotti veterinari
3. Prodotti per la protezione del legno
4. Biocidi e prodotti fitosanitari
5. Residui di prodotti utilizzati come solventi
6. Sostanze organiche alogenate non utilizzate come solventi, escluse le sostanze polimerizzate inerti
7. Sali per rinvenimento contenenti cianuri
8. Oli e sostanze oleose minerali (ad esempio fanghi di lavorazione, ecc.)
9. Miscugli olio/acqua o idrocarburo/acqua, emulsioni
10. Sostanze contenenti PCB e/o PCT (ad esempio isolanti elettrici, ec c.)
11. Sostanze bituminose provenienti da operazioni di raffinazione, distillazione o pirolisi (ad esempio residui di distillazione, ecc.)
12. Inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche, vernici
13. Resine, lattici, plastificanti, colle/adesivi
14. Sostanze chimiche non identificate e/o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e/o sull'ambiente non sono noti (ad esempio rifiuti di laboratorio, ecc.)
15. Prodotti pirotecnici e altre sostanze esplosive
16. Prodotti di laboratori fotografici
17. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorurati
18. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia delle dibenzoparadiossine policlorurate

Allegato G.2

Rifiuti contenenti uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato H, aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato I e consistenti in:

19. Saponi, corpi grassi, cere di origine animale o vegetale
20. Sostanze organiche non alogenate non utilizzate come solventi
21. Sostanze inorganiche senza metalli né composti metallici
22. Scorie e/o ceneri
23. Terre, argille o sabbie, compresi i fanghi di dragaggio
24. Sali per rinvenimento non contenenti cianuri
25. Polveri metalliche
26. Materiali catalitici usati
27. Liquidi o fanghi contenenti metalli o composti metallici
28. Rifiuti provenienti da trattamenti disinfettanti (ad esempio: polveri di filtri dell'aria, ecc.) salvo quelli previsti ai punti 29, 30 e 33
29. Fanghi provenienti dal lavaggio di gas
30. Fanghi provenienti dagli impianti di depurazione dell'acqua
31. Residui di decarbonazione
32. Residui di colonne scambiatrici di ioni
33. Fanghi residuati non trattati o non utilizzabili in agricoltura
34. Residui della pulitura di cisterne e/o di materiale
35. Materiale contaminato
36. Recipienti contaminati (ad esempio: imballaggi, bombole di gas, ecc.) che abbiano contenuto uno o più dei costituenti elencati nell'allegato H
37. Accumulatori e pile elettriche
38. Oli vegetali
39. Oggetti provenienti da una raccolta selettiva di rifiuti domestici e aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato I
40. Qualunque altro rifiuto contenente uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato H e aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato I

Allegato H

Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell'allegato G.2 quando tali rifiuti possiedono le caratteristiche dell'allegato I

Rifiuti aventi come costituenti:

- C1 Berillio, composti del berillio
- C2 Composti del vanadio
- C3 Composti del cromo esavalente
- C4 Composti del cobalto
- C5 Composti del nichel
- C6 Composti del rame
- C7 Composti dello zinco
- C8 Arsenico, composti dell'arsenico
- C9 Selenio, composti del selenio

C10 Composti dell'argento
C11 Cadmio, composti del cadmio
C12 Composti dello stagno
C13 Antimonio, composti dell'antimonio
C14 Tellurio, composti del tellurio
C15 Composti del bario, ad eccezione del solfato di bario
C16 Mercurio, composti del mercurio
C17 Tallio, composti del tallio
C18 Piombo, composti del piombo
C19 Solfuri inorganici
C20 Composti inorganici del fluoro, escluso il fluoruro di calcio
C21 Cianuri inorganici
C22 I seguenti metalli alcalini o alcalino-terrosi: litio, sodio, potassio, calcio, magnesio sotto forma non combinata
C23 Soluzioni acide o acidi sotto forma solida
C24 Soluzioni basiche o basi sotto forma solida
C25 Amianto (polvere e fibre)
C26 Fosforo, composti del fosforo esclusi i fosfati minerali
C27 Metallocarbonili
C28 Perossidi
C29 Clorati
C30 Perclorati
C31 Azoturi
C32 PCB e/o PCT
C33 Composti farmaceutici o veterinari
C34 Biocidi e sostanze fitosanitarie (ad esempio antiparassitari, ecc.)
C35 Sostanze infettive
C36 Oli di creosoto
C37 Isocianati, tiocianati
C38 Cianuri organici (ad esempio: nitrilli, ecc.)
C39 Fenoli, composti fenolati
C40 Solventi alogenati
C41 Solventi organici, esclusi i solventi alogenati
C42 Composti organo-alogenati, escluse le sostanze polimerizzate inerti e le altre sostanze indicate nel presente allegato
C43 Composti aromatici, composti organici policiclici ed eterociclici
C44 Ammine alifatiche
C45 Ammine aromatiche
C46 Eteri
C47 Sostanze di carattere esplosivo, escluse le sostanze indicate in altri punti del presente allegato
C48 Composti organici dello zolfo
C49 Qualsiasi prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorati
C50 Qualsiasi prodotto della famiglia delle dibenzo-paradiossine policlorate
C51 Idrocarburi e loro composti ossigenati azotati e/o solforati non altrimenti indicati nel presente allegato

Allegato I

Caratteristiche di pericolo per i rifiuti

- H1 "Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;
- H2 "Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica;
- H3-A "Facilmente infiammabile": sostanze e preparati: liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose; H3-B "Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C;
- H4 "Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;
- H5 "Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata;
- H6 "Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;
- H7 "Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza;
- H8 "Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;
- H9 "Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
- H10 "Teratogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;
- H11 "Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;
- H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;
- H13 Sostanze e preparati suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto

di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate;
H14 "Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to **PEZZOLI dr. Antonio**

IL SEGRETARIO
f.to **GABBIADINI dott.**
Federico

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa delibera, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, è stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno 20/12/2007 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 20/12/2007 al 04/01/2008.

Comune di Ghisalba li 20/12/2007

il Segretario
f.to

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3° - del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Addi _____

IL SEGRETARIO
GABBIADINI dott. Federico

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addi 20/12/2007

